



Ricerca » L.R. 24-12-2008, n. 37

Aggiungi all'archivio

## ❖ Leggi Regionali d'Italia

L.R. 24-12-2008, n. 37

L.R. 24-12-2008, n. 38

L.R. 16-12-2008, n. 36

L.R. 04-12-2008, n. 35

L.R. 27-11-2008, n. 34

L.R. 18-11-2008, n. 33

L.R. 11-11-2008, n. 31

L.R. 11-11-2008, n. 32

L.R. 30-10-2008, n. 30

L.R. 24-10-2008, n. 29

» **Pagina principale**» **Novità**» **Legislazione**

### Giurisprudenza

» **Commenti**» **Massime**

### Ricerche Multiple

» **Ricerca su tutte le opere**» **Newsletter**

CREDITS

Documento

Risultati

Marche

### L.R. 24-12-2008 n. 37

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009).

Pubblicata nel B.U. Marche 29 dicembre 2008, n. 121.

### Art. 8

#### Decentramento in materia di usi civici.

1. Il conferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di usi civici, previsto dall'*articolo 6, comma 1, lettera d), della L.R. 27 luglio 1998, n. 24* (Disciplina organica delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale), decorre dal 1° gennaio 2009.

2. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento di fondi a carico dell'UPB 1.06.03 dello stato di previsione della spesa, da ripartire secondo quanto stabilito dall'*articolo 23, comma 18, della L.R. 1° luglio 2008, n. 18* (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

3. Per l'anno 2009, lo stanziamento di cui al comma 2 è stabilito in euro 20.000,00. Per gli anni successivi, si provvede con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

4. La Giunta regionale adotta lo schema tipo degli statuti e regolamenti previsti dagli *articoli 43 e 59 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332* (Approvazione del regolamento per la esecuzione della *legge 16 giugno 1927, n. 1766*, sul riordinamento degli usi civici del Regno), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli enti che amministrano terre civiche sono tenuti ad adeguare i propri statuti e regolamenti entro centoventi giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 4.

6. Il vincolo di cui all'*articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766* (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751 e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751) è stabilito a favore della Comunità montana.

7. Restano in capo alla Regione le funzioni in materia di usi civici per gli enti che amministrano terre civiche il cui territorio, a seguito del riordino operato con la *L.R. n. 18/2008*, non ricade, anche parzialmente, in quello di una Comunità montana. In tali casi, resta conseguentemente in capo alla Regione il vincolo di cui all'*articolo 24 della legge 1766/1927*.